REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 20/82 in seguito all'accordo di autolimitazione concluso con la Repubblica democratica tedesca nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1837/80 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi (4), riguarda in particolare i titoli rilasciati nell'ambito di accordi di autolimitazione e contiene, nell'allegato III, l'elenco degli organismi dei paesi terzi autorizzati al rilascio dei titoli di esportazione;

considerando che la Comunità ha recentemente concluso un accordo di autolimitazione con la Repubblica democratica tedesca, che tale accordo acquista efficacia a decorrere dal 1° dicembre 1987 e prevede che i quantitativi di cui è ammessa l'importazione fino al 1° gennaio 1988 siano fissati proporzionalmente al quantiativo globale annuo; che è pertanto opportuno completare l'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82 inserendovi l'indicazione dell'organismo della Repubblica democratica tedesca autorizzato a rilasciare i titoli di esportazione;

considerando che per ragioni di chiarezza occorre modificare anche il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine (5), inserendo la Repubblica democratica tedesca fra i paesi terzi elencati alla lettera b) dell'articolo 1; che è opportuno cogliere l'occasione per citare nello stesso articolo anche la Cecoslovacchia che non vi figura a causa di un errore materiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82 è inserito il seguente punto:

« XIII. Nahrung Export-Import per la Repubblica democratica tedesca ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 20/82 il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) per i prodotti di cui alle sottovoci 0104 B e 0201 A IV della tariffa doganale comune, originari dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e della Iugoslavia ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 10 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.
(5) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.